

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

IL NUOVO STATUTO DELLE A.P.S.

Torino, 18 marzo 2019



Artivolo 35 D.Lgs. 117/2017 - Associazione di Promozione Sociale

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 11

- 1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
- 2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Articolo 35 D.Lgs. 117/2017 - Associazione di Promozione Sociale

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 11

- 3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
- 5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.
- L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.



Articolo 36 - Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



Prospetto riepilogativo

- Forma Giuridica: associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- Numero Minimo Associati: costituite da almeno 7 persone fisiche o da non meno di 3 Aps (è ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS);
- Attività: una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; svolgimento delle proprie attività nei confronti dei propri associati, loro familiari o terzi; utilizzo in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- **Denominazione**: Il termine «associazione di promozione sociale» o «Aps» è obbligatorio e riservato
- Risorse Umane: le Aps possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, a condizione che:
 - □ Il numero non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati;
 - □ Siano necessari ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
- Risorse economiche: saranno sempre ammessi i proventi corrisposti ("corrispettivi specifici") dai partecipanti alle attività statutarie del sodalizio, che continueranno ad essere decommercializzati al verificarsi del duplice presupposto, ossia attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" a favore esclusivamente dei soci... (ora art. 148, c. 3 TUIR che verrà sostituito dall'art. 85).



Circolare Ministeriale n.20 del 27/12/2018

Oggetto: «Codice del Terzo Settore e adeguamenti statutari»

La circolare ricorda che, al momento, l'obbligo dell'adeguamento statutario riguarda tre tipologie di soggetti collettivi: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus.

Fino alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, le modifiche statutarie adottate dagli enti in esame, dotati di personalità giuridica, dovranno ricevere l'approvazione dell'autorità statale o regionale, in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 361/2000.

Circa le modalità con le quali queste modifiche potranno essere adottate viene indicato che le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, come contenuto nella novella all'articolo 101, comma 2, c.t.s. (approvata con D.Lgs.105/2018), sono attivabili limitatamente a due tipologie di modifiche:

- 1) per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile;
- 2) per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino ai sensi di legge derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Rimangono, invece, escluse (e quindi dovranno essere adottate con i quorum previsti dallo statuto vigente per le modifiche statutarie) le norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula – l'atto costitutivo o lo statuto possono- oppure per la formula – se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono), in quanto la nuova normativa in realtà non impone né richiede tali modifiche.



Circolare Ministeriale n.20 del 27/12/2018

Oggetto: «Codice del Terzo Settore e adeguamenti statutari»

Questo iter agevolato all'introduzione delle modifiche previste dal codice del terzo settore riguarda però solo gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del codice (3 agosto 2017).

Gli enti interessati costituiti successivamente (e che si costituiranno fino alla entrata in vigore del RUNTS) sono tenuti a conformarsi da subito alle disposizioni previste per gli statuti dal codice.

Le modifiche per gli enti interessati, dovranno essere adottate entro il prossimo 2 agosto (salvo eventuale proroga).



Prospetto riepilogativo

Adeguamento statutario per gli enti

- 1.Termine: 2 agosto 2019
- 2. Tre tipologie di adeguamenti statutari:
 - a) Disposizioni inderogabili (adeguamento obbligatorio)
 - b) Disposizioni derogabili mediante espresse, contrarie disposizioni statutarie (adeguamento derogatorio)
 - c) Disposizioni che attribuiscono agli statuti delle mere facoltà di previsione (adeguamento facoltativo)
- 3.Le approvazioni degli adeguamenti sono di competenza dell'Assemblea dei Soci
- 4.Le modalità di approvazione saranno due:
 - ☐ Modalità semplificata (assemblea ordinaria) per le categorie sub a) e b)
 - Modalità non semplificata (assemblea straordinaria) per la categoria sub c)
- 5. Denominazione: «Ets Odv/Aps»